



Oggetto: Affidamento dell'aggiornamento del tomografo a risonanza magnetica Philips mod. Achieva 1.5 T, installato presso il P.O. di Vimercate. Autorizzazione al subappalto.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)
Istruttore della pratica:	Monica Corbetta
Responsabile del procedimento:	Viviana Sganga
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Viviana Sganga
La determina comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Viviana Sganga



Oggetto: Affidamento dell'aggiornamento del tomografo a risonanza magnetica Philips mod. Achieva 1.5 T, installato presso il P.O. di Vimercate. Autorizzazione al subappalto.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato)

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 1133 del 16.10.2019, confermate con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 159 del 12.03.2021:

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2020, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- con delibera n. 196 del 18.03.2022 è stato affidato, a seguito di apposita procedura, a Philips Spa (a socio unico), con sede legale a Milano (MI), Viale Sarca n. 235 - Partita Iva/Codice Fiscale 00856750153, l'aggiornamento della Risonanza Magnetica Philips Achieva 1,5t installata presso il P.O. di Vimercate, alle condizioni di cui all'offerta economica ID SINTEL protocollo informatico n. 1643966349707 del 04 febbraio 2022, per l'importo complessivo di € 434.158,00 Iva esclusa, oltre oneri per i rischi da interferenza pari ad € 2.250,00 Iva esclusa, pari ad un valore complessivo di € 532.417,76 Iva inclusa al 22%;
- con il medesimo provvedimento, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato stabilito di nominare in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C), per la fornitura in oggetto l'Ing. Daniela Motta, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica;

DATO ATTO che la Società Philips, mediante note - Ns. recepimento prot. n. 34962 del 21.11.2022 e prot. n. 40214 del 25.11.2022 - in atti, ha presentato istanza per affidare in subappalto alla società C.R.S. Impianti Srl., con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 33, Gorle (BG), Partita Iva/Codice Fiscale 03398270169, le opere edili e impiantistiche, per l'importo di € 4.697,44 Iva esclusa;

RICHIAMATO l'art. 105 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, dalla documentazione di gara, nonché dall'esame di quanto allegato alla sopra citata richiesta di autorizzazione al subappalto, si rileva che:

a) l'importo indicato per il subappalto non supera il 50% dell'importo complessivo dell'affidamento di cui alla richiamata delibera n. 196 del 18.03.2022, come precisato nel DGUE in atti presentato dalla Società Philips in sede di gara;

b) la Società C.R.S. Impianti non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



- c) la facoltà di subappaltare è stata espressamente prevista, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, all'art. 9 del contratto stipulato tra questa ASST e la società Philips relativo alla fornitura in oggetto specificata;
- d) la Società C.R.S. Impianti risulta qualificata nella relativa categoria, come da dichiarazione in atti del possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle normative/direttive vigenti, da attestazione in atti SOA n. 65783/10/00 e dal certificato in atti di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura, nonché in possesso di certificato UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, in atti;
- e) nel DGUE, inserito all'interno della documentazione presentata in sede di gara, la società Philips ha formalizzato la riserva di affidare in subappalto lavorazioni complementari a quanto oggetto della fornitura, in particolare opere edili ed affini ed impiantistiche e attività di installazioni e smontaggio meccanica dei sistemi;
- f) la Società C.R.S. Impianti ha prodotto dichiarazioni, in atti, attestanti l'assenza, a proprio carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016 e l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza e sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- g) la Società C.R.S. Impianti ha dichiarato, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile, che non si trova in situazioni di rapporti di collegamento o controllo con altre società;
- h) il DURC della Società C.R.S. Impianti, con scadenza in data 17.03.2023, risulta regolare;
- i) unitamente alla istanza di subappalto, la Società Philips ha trasmesso altresì il contratto di subappalto stipulato con la Società C.R.S. Impianti;

ATTESO inoltre che:

- qualora gli esiti dei controlli attivati presso i competenti uffici inerenti la Società C.R.S. Impianti, diano luogo successivamente a segnalazione di irregolarità, l'autorizzazione al subappalto si considererà revocata di diritto;
- il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti di questa ASST, anche delle prestazioni subappaltate;
- il contratto affidato alla Società Philips, a seguito dell'autorizzazione del subappalto alla Società C.R.S. Impianti, non subirà alcuna variazione economica a carico dell'ASST;

RITENUTO, pertanto:

- di autorizzare la Società Philips, con sede legale in Milano, viale Sarca 235, ad affidare in subappalto alla Società C.R.S. Impianti, con sede legale in Gorle (BG), via Maestri del Lavoro 33, le opere edili ed impiantistiche, come da istanza;
- di confermare, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi approvato con delibera n. 870.del 26.10.2022, in qualità di



Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C) per la fornitura in oggetto, l'Ing. Daniela Motta, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di autorizzare la Società Philips con sede legale in Milano, viale Sarca 235, ad affidare in subappalto alla Società C.R.S. Impianti, con sede legale in Gorle (BG), via Maestri del Lavoro 33, le opere edili ed impiantistiche, come da istanza;
- 2) di confermare, ai sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi approvato con delibera n. 870.del 26.10.2022, in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C) per la fornitura in oggetto, l'Ing. Daniela Motta, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri;
- 4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura

Viviana Sganga

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate